MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO"

Il giorno 26 gennaio 2026, presso i locali della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Toscana, in sede di contrattazione integrativa regionale, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite come indicato in calce,

Vista l'ipotesi di contratto integrativo regionale concernente i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario", sottoscritta in data 16 ottobre 2025;

Vista la nota prot. n. 24589 del 17 novembre 2025 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIM, stante l'esito positivo del controllo preventivo, ha provveduto ad apporre il visto n. 963 del 17 novembre 2025 all'ipotesi del contratto integrativo regionale in argomento;

procedono alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di contratto integrativo regionale siglata in data 16 ottobre 2025.

LE PARTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, in particolare l'art. 3, che prevede che il personale del comparto istruzione e ricerca – istituzioni scolastiche ed educative ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e, in particolare, l'art. 37, comma 6, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

Visto che il citato contratto, art. 8, comma, 3, prevede che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale;

Visto il contratto Integrativo Regionale, stipulato il giorno 07 novembre 2022, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo ed A.T.A.;

SOTTOSCRIVONO

il Contratto Integrativo Regionale, valido per gli anni solari 2026, 2027 e 2028.

ARTICOLO 1

Destinatari

1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte – ore indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione (compresi i docenti di I.R.C.), educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.):

A) il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incluso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno e pertanto con diritto alla fruizione completa del monte ore, sia in part – time con fruizione proporzionata all'incarico.

B) il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, con diritto alla fruizione del monte ore come al precedente punto A);

C) il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato su posto/cattedra intera o su spezzone superiore alla metà dell'orario con contratto fino al termine delle attività didattiche, fino ad un massimo di 125 ore.

2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:

A) il personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzone – cattedra/posto inferiore alla metà dell'orario cattedra/posto e, quindi, tutti i docenti o A.T.A. con posto inferiore al 50% dell'orario complessivo.

B) il personale con contratto di lavoro tempo determinato con supplenza temporanea.

3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell'ordine, al beneficio nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, subordinatamente al soddisfacimento delle domande del personale di cui alla precedente lettera A).

ARTICOLO 2

Finalità

1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza dei seguenti corsi (e dei relativi tirocini qualora parte integrante del percorso formativo):

a) completamento, nei limiti della durata legale del corso di studi, dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in corsi post-universitari purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione, dottorato di ricerca), sempreché tutti di durata almeno annuale e con esame finale, ed esami integrativi per il conseguimento dei suddetti titoli;

b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, di istruzione secondaria e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie o nell'ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla regione per l'accesso a ruoli o a qualifiche superiori;

c) corsi, presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

d) corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, di specializzazione sul sostegno, corsi finalizzati all'acquisizione di CFU obbligatori per l'iscrizione ai corsi di studio magistrali dopo aver conseguito la laurea (triennale), corsi di riconversione professionale, o comunque finalizzati al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli necessari all'adeguamento dei titoli di studio per l'accesso alle procedure concorsuali, e corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

e) corsi a distanza organizzati da Università Telematiche, statali o legalmente riconosciute, finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post – laurea; la fruizione del beneficio è subordinata all'attestazione della partecipazione alle sole lezioni sincrone mediante la certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro. In particolare, deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni in modalità esclusivamente sincrona;

f) corsi riconosciuti dal MIM finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post – laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

2) Per tutti i corsi i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso stesso.

ARTICOLO 3

Contingente provinciale e modalità di riparto

1) Il numero dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Per gli I.R.C. ciò corrisponde alla dotazione organica diocesana. La dotazione è quella annualmente stabilita per ciascuna categoria di personale, con arrotondamento, in caso di frazione decimale, all'unità superiore. Il contingente complessivo dei permessi viene diviso, proporzionalmente, sulla base delle rispettive consistenze organiche, fra il personale docente – distintamente per ciascun ordine e grado di istruzione – e personale A.TA., considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale di appartenenza.

2) Per il personale educativo, la relativa dotazione organica viene sommata a quella del personale della scuola primaria ai fini della determinazione di un unico contingente.

3) Il Dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale competente determina, con proprio atto formale, sulla base di quanto stabilito ai punti 1) e 2) del precedente articolo, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili. Tale provvedimento, da pubblicarsi il **31 ottobre** di ciascun anno, viene trasmesso alle istituzioni scolastiche della Provincia ed alle Organizzazioni Sindacali provinciali rappresentative.

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione delle domande

1) Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate dal personale interessato all'istituzione scolastica di servizio tassativamente entro il termine del **10 novembre** di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici, una volta assunte le domande, avranno cura di inviarle all'Ufficio di ambito territoriale di competenza.

2) Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato successivamente al 10 novembre, di cui all'art. 1 lettera A), B) e C) del presente contratto, potrà produrre la relativa istanza entro il termine di 5 giorni dalla stipula del contratto. Tale personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità del contingente.

3) Il personale con contratto a tempo determinato (con nomina fino al 30 giugno o fino al 31 agosto), già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, conserva il diritto alla fruizione degli stessi, per la parte residua, a seguito di eventuale stipula di contratto nel successivo anno scolastico presso qualunque istituzione scolastica della regione.

4) Coloro che, alla data del 10 novembre, non abbiano ancora concluso le prove selettive per l'ammissione ad uno dei corsi di cui all'art. 2 del presente contratto, dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 10 novembre, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5, il corso a cui intendono iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva, nonché l'Ente che ne gestisce l'effettuazione. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione

nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte del contingente.

5) II personale di cui al comma 4 del presente articolo viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 1, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione.

6) L'ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti eventualmente concessi, che possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio.

7) Qualora le attività funzionali agli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente contratto insorgessero posteriormente alla data del 10 novembre, il personale interessato potrà produrre domanda, che sarà considerata nei limiti della capienza eventualmente residua, entro le date che saranno a tal fine fissate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

8) Le istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione delle domande all'Ufficio di ambito territoriale competente, unitamente ad una nota di accompagnamento con l'indicazione dei nominativi del personale, distinto per qualifica, che ha presentato istanza di concessione dei permessi in parola, tassativamente entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 5

Presentazione delle domande

1) Nella domanda, redatta in carta semplice o nel modulo predisposto a cura dell'Ufficio di ambito territoriale, l'interessato, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve dichiarare:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;

b) qualifica e sede di servizio; in particolare, grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale A.T.A.;

c) regolare iscrizione al corso di studio prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi, ovvero l'istanza di partecipazione in corso alle prove selettive di cui al comma 4 dell'art. 4.

d) tipo di corso e relativa durata;

e) calendarizzazione dei permessi da utilizzare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami, specificando il numero massimo delle ore richiedibili;

f) per il personale con incarico a tempo indeterminato l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo; per il personale con incarico a tempo determinato l'indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;

g) eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;

h) eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

2) La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato.

3) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione delle domande parzialmente incomplete o contenenti errori materiali, purché le stesse siano prodotte entro il termine sopraindicato e regolarizzate entro il termine comunicato dall'Amministrazione e, comunque, prima della pubblicazione delle graduatorie.

ARTICOLO 6

Formazione delle graduatorie

1) Il Dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale, ricevute le domande, predispone per ciascuna categoria di personale e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente art. 1, la **graduatoria** dei richiedenti secondo l'ordine di priorità di cui al successivo punto 2). Nei confronti di tale graduatoria è possibile presentare reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della stessa.

2) L'ordine di priorità, ai fini della formazione della graduatoria, è il seguente:

a) corsi in presenza finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, del titolo di sostegno, di riconversione professionale o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente.

b) corsi in presenza finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di titolo di studio di livello universitario (diploma di laurea triennale o magistrale o equipollente);

c) corsi in presenza di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari post – laurea, master universitari di primo o secondo livello e dottorati di ricerca;

d) corsi in presenza, presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

e) corsi a distanza organizzati da università telematiche statali o legalmente riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post – laurea;

f) corsi riconosciuti dal Mim finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post – laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

3) Sulla base dell'ordine stabilito secondo i criteri di cui al comma 2), verrà ammesso al beneficio con priorità:

A) il personale già ammesso al beneficio in anni precedenti che abbia usufruito dei permessi e che debba proseguire gli studi intrapresi, con precedenza per coloro che si trovino all'interno della durata del corso legale. Le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente come 3+2; si considera pertanto come proseguimento la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio specialistico successivo al conseguimento del diploma di laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale tra i due percorsi;

B) il personale che ne usufruisce per la prima volta;

C) il personale appartenente a classi di concorso, ruolo o profili in esubero a livello provinciale.

4) A parità di ogni altra condizione, la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo o di servizio per il personale con contratto a tempo determinato e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.

5) I permessi vengono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.

6) La graduatoria degli aspiranti viene pubblicata all'albo e sui siti istituzionali degli Uffici di ambito territoriale, previo avviso alle istituzioni scolastiche della provincia ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, il **30 novembre** di ciascun anno. E' consentito agli interessati produrre eventuale motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.

7) La **graduatoria definitiva** è pubblicata il **10 dicembre** di ogni anno. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.

ARTICOLO 7

Ulteriore ripartizione

1) Fermo restando i contingenti come sopra determinati, qualora, per il personale docente ed educativo, il numero delle istanze presentate per un determinato ordine o grado di studi risulti superiore rispetto al numero dei permessi concedibili, si procede alla compensazione a livello provinciale se risultino capienze rispetto ad altri contingenti.

2) In caso di necessità si potrà procedere a compensazioni tra personale A.T.A. e personale docente nella provincia, prioritariamente per il personale di cui all'art. 6, comma 2 lettera a) e, nell'ambito di tale tipologia, con precedenza per coloro che seguono corsi in presenza.

ARTICOLO 8

Durata e modalità di fruizione dei permessi

1) L'atto di concessione dei permessi retribuiti è emanato dal Dirigente Scolastico entro il limite massimo di ore stabilito dall'Ufficio di ambito territoriale, per ciascuna categoria di personale,

di cui al precedente art. 1, per le finalità di cui al precedente art. 2, nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.

2) Il tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti.

3) I permessi retribuiti sono fruibili per l'intero anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

4) Per il personale a tempo determinato la disposizione di cui al comma precedente mantiene la sua validità se ancora in possesso del requisito di cui all'articolo 1 del presente contratto.

5) Il personale compreso negli elenchi deve, con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.

6) Chi, avendo acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, dovesse nel corso dell'anno ottenere il passaggio di ruolo, conserva il diritto ai permessi. Il personale che beneficia dei permessi, in particolare il personale A.T.A., ha titolo ad ottenere, nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali contenute nel C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca - Istituzioni scolastiche ed educative per il triennio 2019 - 2021 e compatibilmente con le esigenze dell'istituzione scolastica, una maggiore flessibilità dei turni di lavoro al fine di agevolare la frequenza dei corsi.

7) Il personale cui sono stati concessi i permessi, in caso di trasferimento/nomina/utilizzazione ed assegnazione provvisoria in altra provincia della regione Toscana, conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, in proporzione all'orario di servizio ed alla durata dell'incarico. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia in ambito regionale.

8) Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.

9) I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).

10) Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Inoltre, il medesimo personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

ARTICOLO 9

Articolazione dei permessi

1) La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati;

b) permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati.

ARTICOLO 10

Sostituzioni

1) Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli Uffici di ambito territoriale hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente Scolastico individuare prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.) nel rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro.

2) Qualora tali adeguamenti non siano possibili, il Dirigente Scolastico valuta se ricorrono le condizioni, in base alla normativa vigente, per la sostituzione.

ARTICOLO 11

Giustificazione dei permessi

1) Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

ARTICOLO 12

Informazione alle organizzazioni sindacali e al personale

1) Entro il mese di **gennaio** di ogni anno, gli Uffici di ambito territoriale, acquisite le domande dei richiedenti, comunicano alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali i contingenti determinati, il numero delle istanze pervenute per le diverse qualifiche di personale e copia delle eventuali graduatorie di ammissione al beneficio, con l'indicazione del personale eventualmente escluso, entro il mese successivo.

2) I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, altresì, garantiscono la necessaria informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti. In particolare, così come previsto al precedente art. 3, i dirigenti degli Uffici di ambito territoriale trasmettono alle istituzioni scolastiche il decreto di determinazione dei contingenti; queste ultime, a loro volta, provvedono a darne la più ampia e tempestiva informazione a tutto il personale in servizio.

ARTICOLO 13

Validità dell'accordo

1) Il presente contratto integrativo regionale ha validità per gli anni 2026, 2027 e 2028.

ARTICOLO 14

Clausola di salvaguardia

1) Le parti si impegnano a rivedere il presente contratto integrativo nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o contrattuali che vadano ad incidere sul contenuto.

2) Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto le parti si impegnano, a richiesta unilaterale, a definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Direttore Generale

Dirigente Reggente Ufficio IV

LA DELEGAZIONE SINDACALE:

FLC CGIL

CISL FSUR

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

Allegato al presente contratto collettivo integrativo regionale

Tempistica

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

Atto	Personale interessato o Ufficio competente	Data
Determinazione del numero complessivo di permessi retribuiti concedibili	U.S.T.	il 31 ottobre di ogni anno
Presentazione domanda	Personale docente educativo ed A.T.A.	entro il 10 novembre di ogni anno
Trasmissione elenco domande all'U.S.T.	Dirigenti Scolastici	entro il 15 novembre di ogni anno
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie	U.S.T.	il 30 novembre di ogni anno
Presentazione dei reclami	Personale docente educativo ed A.T.A.	entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'U.S.T. della graduatoria provinciale
Pubblicazione graduatorie definitive salvo variazione del contingente autorizzato	U.S.T.	il 10 dicembre di ogni anno
Informazioni alle OO.SS.	U.S.T.	entro il mese di gennaio di ogni anno

